

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 18 Gennaio 2019

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

## **CIRCOLARE NR. 2/2019**

**LEGGERE CON ATTENZIONE**

### **Oggetto: CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA IN OCCASIONE DI UN INCONTRO CON IL CNDC**

Il 15 gennaio u.s. si è tenuto a Roma un'incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti con l'Agenzia delle Entrate, in cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Di seguito alcuni dei punti trattati.

#### **Emissione e ricezione fatture 2018**

Una delle problematiche più frequenti che, in questo primo periodo, deve essere affrontata dagli operatori riguarda le **fatture datate 2018 ricevute nel corso del 2019**.

L'agenzia delle Entrate durante l'evento citato, riprendendo un'integrazione alle Faq pubblicate sul sito, e modificando l'orientamento iniziale, ha chiarito che le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico (cartaceo) e non vanno spedite necessariamente in formato Xml tramite lo Sdi. Quindi, in definitiva, se una fattura o nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. **Ma attenzione alla detrazione dell'IVA.**

Il cessionario/committente, che le riceverà a gennaio 2019, potrà detrarre l'Iva solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, in quanto l'agevolazione che consente di detrarre l'Iva nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Fatte le premesse sopra, una situazione particolarmente delicata che si potrebbe essere creata in questi primi giorni di gennaio, è quella dell'invio, anche tramite formato elettronico, della medesima fattura datata 2018 già emessa e consegnata, in formato cartaceo o comunque non elettronico.

Infatti, per esempio, una società nel corso di gennaio 2019, potrebbe aver trasmesso fatture già emesse nel mese di dicembre 2018, consegnate alla controparte e contabilizzate entro la fine dello stesso anno (il caso, tutt'altro che teorico, ha coinvolto più contribuenti).

Ipotizziamo anche che l'ulteriore invio elettronico non sia stato bloccato dal sistema Sdi (le fatture sono risultate al sistema come regolari, né il sistema è stato in grado di riconoscerne la natura di secondo invio, dal momento che l'emissione originaria è avvenuta in forma cartacea fuori dal sistema elettronico). La ricezione elettronica di queste fatture non può essere rifiutata dal soggetto ricevente (cliente), in quanto il sistema non considera questa opzione (differentemente da quanto potrebbe invece accadere in caso di rapporto con la pubblica amministrazione).

Oggi il tema deve essere valutato alla luce del passaggio delle fatture nel sistema Sdi, che traccia e mantiene memoria dell'avvenuto invio. A un primo esame, si potrebbe ipotizzare valido l'utilizzo delle note di credito, ex articolo 26 del Dpr 633/72, quale metodo per stornare il secondo invio (quello elettronico) erroneamente effettuato.

Tuttavia, analizzando attentamente la situazione si evidenzia come la fattura elettronica non sia stata emessa con errori, semplicemente è stata inviata due volte.

L'emissione di note di credito nel caso specifico potrebbe risultare errata. E' nostra opinione che la procedura corretta dovrebbe invece essere quella di non considerare il cosiddetto secondo invio, evitando conseguentemente ogni correlata contabilizzazione (e mantenendo ovviamente memoria contabile, e con questa ogni successivo adempimento fiscale, del primo corretto invio).

In questi casi, sarebbe auspicabile che l'amministrazione finanziaria, oltre a chiarire i corretti adempimenti da adottare, consideri il particolare contesto di novità e le correlate difficoltà interpretative, evitando di comminare qualsivoglia sanzione.

### **Data fattura**

E' stato concesso una sorta di "semestre di rodaggio" per gli adempimenti formali connessi alla generazione e trasmissione dei file Xml, alla condizione che vengano rispettate le regole sostanziali relative all'esigibilità dell'imposta per l'Erario.

Con l'introduzione della fattura elettronica rimangono assolutamente invariate le norme che regolano la fatturazione attiva e l'esigibilità dell'imposta per l'Erario. Per effetto del DI 119/2018, **mutano invece le tempistiche per l'esecuzione degli adempimenti di fatturazione e registrazione nonché i contenuti della fattura.**

**La fattura elettronica si considera emessa alla data risultante nel campo <data>** indicato internamente al file XML anche se trasmessa successivamente (non sono previsti scarti della fattura in caso di asimmetria fra data di emissione e data di trasmissione al Sdi). Altresì la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa allo SDI con successo, infatti se una fattura elettronica viene scartata, la stessa è considerata come MAI emessa. E' importante pertanto che la data di emissione e di trasmissione delle fatture elettroniche rispettino la normativa IVA in merito di invio delle fatture per non incorrere in sanzioni.

Nel primo semestre 2019, viene concesso un maggior termine per l'invio allo Sdi delle fatture elettroniche, che potranno essere emesse (in questo caso leggasi **trasmesse**) **SENZA** sanzioni entro il termine per l'esecuzione della liquidazione del periodo in cui si è stata effettuata l'operazione, a condizione che l'Iva relativa concorra alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione.

Non solo: in caso di emissione entro il termine per l'effettuazione della liquidazione del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, la sanzione per omessa fatturazione è ridotta dell'80 per cento.

La situazione può essere sintetizzata come segue.

### **Emissione fattura elettronica fino al 30 giugno 2019**

Con l'avvento della fattura elettronica e fino al 30 giugno 2019, le regole di emissione delle fatture immediate non sono cambiate, quindi, in questo periodo, nel campo «Data» del file Xml deve essere sempre indicata la «**data di effettuazione dell'operazione**» e non quella di «emissione/trasmissione della fattura allo Sdi».

A titolo di pro memoria un'operazione si considera effettuata e in quel momento scatta l'obbligo di emettere fattura rispettivamente

- Nel momento di consegna o spedizione dei beni mobili al cliente o nel caso di pagamento parziale o totale di un anticipo, nel momento in cui si riceve il pagamento
- All'atto della stipulazione del rogito per i beni immobili
- All'atto del pagamento per le prestazioni di servizio o
- Nel momento in cui sono rese per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 DPR 633/72.

In caso di **fattura differita**, invece, «la data della fattura» (anche dopo il 30 giugno 2019 sarà così) è sempre la «data di emissione» della fattura elettronica (che coincide con quella di trasmissione allo Sdi) e all'interno della fattura vanno riportati i dati dei Ddt, che identificano il momento di effettuazione dell'operazione o degli altri documenti che consentono l'emissione della fattura differita (risposte 1.1 e 1.9 delle Entrate del 15 gennaio 2019).

### **Alcuni esempi**

#### *Cessione di bene in data 25 gennaio 2019*

La fattura immediata riporterà nel campo «Data» del file Xml il giorno della cessione (25.01.19) ma potrà essere emessa (o meglio trasmessa) senza sanzione entro il 16 febbraio 2019. Attenzione però: l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio.

#### *Cessione di beni in data 20 gennaio 2019 con emissione di ddt. (caso di fatturazione differita)*

Nel primo semestre 2019, la fattura elettronica differita riporterà nel campo «Data» del file Xml una data che si riferisce al giorno di emissione (e contestuale trasmissione allo SDI) della fattura (quindi, in base alla normativa IVA che permette di emettere la fattura entro il 15 del mese successivo, una data che potrà essere compresa tra il 31 gennaio e il 15 febbraio), mentre la data di effettuazione dell'operazione viene indirettamente indicata (come avveniva anche per le fatture cartacee fino al 31.12.18) nel corpo della fattura con il riporto dei DDT che identificano l'operazione. ATTENZIONE l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio.

#### *incasso di professionista in data 10 gennaio 2019*

Poiché siamo nel primo semestre 2019, la fattura immediata può essere emessa e trasmessa in via elettronica, senza sanzione, entro il 16 febbraio 2019 (data fattura 10.01.19), ma l'Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di gennaio.

Il “semestre” senza sanzioni può però avere impatti negativi sul soggetto che acquista il bene o il servizio, in termini di tempistiche per l'esercizio della detrazione Iva: **il diritto alla detrazione presuppone infatti il ricevimento di una fattura elettronica per il tramite del Sistema di interscambio** o mediante download dalla propria area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

### **Fattura dal 1° luglio 2019**

Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando trasmessa, il Legislatore (articolo 11, D.L. 119/2018, cit.) ha introdotto **con effetto dal 1° luglio 2019** la possibilità di emettere (e trasmettere) la fattura immediata entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Il Legislatore **ha altresì integrato l'articolo 21, D.P.R. 633/1972 introducendo la nuova lettera g-bis)** che **imporrà di indicare in fattura anche “la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura”**. Il nuovo obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione, in questo caso, infatti nulla dovrà essere indicato nel corpo della fattura. Rimangono fermi invece i più ampi margini di emissione riferiti alla fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in presenza di idonea documentazione). Pertanto dal 1° luglio 2019, per le Fatture Immedie, nel campo «Data» del file Xml potrà essere inserita una data diversa rispetto a quella di «effettuazione dell'operazione» e se ciò accade, va riportata nel file Xml anche la data di effettuazione. Le fatture immediate datate (predisposte) e inviate (emesse) al Sdi entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nel campo «Data» del file Xml dovranno indicare la data di predisposizione della fattura, che potrà variare tra la «data di effettuazione dell'operazione» a quella di invio allo Sdi (comunque, entro 10 giorni dall'operazione).

ATTENZIONE: l'iva indicata nella fattura immediata emessa nei 10 giorni successivi DEVE sempre concorrere alla liquidazione iva del mese in cui è effettuata l'operazione!

### **Proponiamo alcuni esempi delle date di emissione dopo il 1° luglio**

#### *Cessione di bene in data 27 luglio 2019 con consegna immediata del bene al cliente*

Si potranno avere due situazioni:

1. Emissione e trasmissione della fattura elettronica nello stesso giorno in cui la merce è consegnata al cliente. Nel campo «Data» del file Xml verrà indicato il giorno della cessione (27.07.19) ed entro le 24.00 del 27.07.19 la fattura elettronica deve essere trasmessa allo SDI. In questo caso nel corpo della fattura non verrà indicata la data di effettuazione dell'operazione perché coincidente con quella della fattura.
2. Emissione e trasmissione della fattura elettronica entro i 10 gg dall'effettuazione dell'operazione. Nel campo «Data» del file Xml verrà indicato il giorno in cui si emette e trasmette la fattura elettronica allo SDI (per esempio 1° agosto 2019), nel corpo della fattura deve essere indicata la data in cui l'operazione è stata effettuata (quindi una dicitura del tipo “merci consegnate in data 27.07.19”). ATTENZIONE: l'iva vendite deve partecipare alla liquidazione del mese di luglio!

#### *Cessione di beni in data 20 luglio 2019 con emissione di ddt.*

Per la fattura differita non vale la regola dei “10 giorni”, e pertanto la fattura elettronica differita riporterà nel campo «Data» del file Xml il giorno di emissione (e contemporanea trasmissione allo SDI) della fattura (e sarà una data antecedente al 15 del mese successivo), mentre la data di effettuazione dell’operazione viene indirettamente indicata (come avveniva anche per le fatture cartacee fino al 31.12.18) nel corpo della fattura con il riporto dei DDT che identificano l’operazione. ATTENZIONE: l’Iva relativa deve comunque essere computata a debito nella liquidazione di luglio.

#### **incasso di professionista in data 25 agosto 2019**

nel caso ad esempio del professionista che riceva un pagamento attraverso un bonifico bancario in data 25 agosto 2019, questo significherebbe che la fattura potrà essere emessa entro il 4 settembre ma dovrà recare sia la data di emissione (coincidente con quella di trasmissione al Sistema di interscambio, in ipotesi il 4 settembre) sia quella del 25 agosto intesa quale data di effettuazione dell’operazione. La fattura dovrà essere registrata entro il 15 settembre e l’Iva relativa dovrà concorrere alla liquidazione del mese di agosto.

§ § §

#### **Alcune delle situazioni più dubbie sulla fattura elettronica e i chiarimenti forniti dalle Entrate**

##### **Pubblicità in fattura**

Le società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono indicare nel macroblocco <**CedentePrestatore**> della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento Numero Rea) in base all’articolo 2250 del Codice civile. Questa indicazione, però, non è prevista obbligatoriamente per le imprese individuali o familiari (*risposta 1.6 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019*)

##### **Lettere d’intento**

Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco <DatiBeniServizi>), anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento (articolo 1, comma 2, decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746), rilevabili dalla ricevuta telematica delle Entrate. Va utilizzato l’elemento «**Causale**» del macroblocco <Dati Generali> (*risposta delle Entrate al videoforum online Sole 24 Ore del 12 novembre 2018*), se l’informazione riguarda tutti i beni o i servizi fatturati, ovvero «**AltriDatiGestionali**» del macroblocco <DatiBeniServizi>, se l’informazione riguarda uno o più beni o servizi fatturati.

##### **Errore del Cap**

Può capitare che, a causa di un codice di avviamento postale (cap) errato o non conforme agli standard italiani, venga scartata dal Sdi una e-fattura emessa verso un soggetto estero, inviata al cliente tramite lo Sdi per evitare l’esterometro (ad esempio, chiedendo allo stesso l’attivazione di una propria pec). Si pensi, ad esempio, ai cap inglesi che prevedono delle lettere. In questi casi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare il codice convenzionale del cap, come «00000» (*risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019* )

### Rifiuto della fattura

A differenza di quanto accade per le fatture elettroniche verso la Pa, per quelle tra privati, il destinatario non può rifiutare la fattura utilizzando direttamente lo Sdi, ma è necessario che la rifiuti attraverso canali diversi, come la e-mail o la pec, ricordandosi di richiedere anche l'emissione di una nota di credito elettronica, che deve transitare per lo Sdi. Ciò è possibile anche nei casi in cui si riceva una fattura per merce mai acquistata. Per l'agenzia delle Entrate, in caso di ricevimento di una fattura per operazione inesistente, sarebbe opportuno inviare una segnalazione alla Guardia di Finanza o all'agenzia delle Entrate competente (*risposta 2.6 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019*)

### Dove trovare le fatture del privato

Per le fatture emesse ai privati (senza partita Iva), la norma prevede che lo Sdi recapiti la fattura elettronica a questi soggetti (leggendo l'elemento «CodiceFiscale» dell'Xml), solo mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline, ma non nel portale «Fatture e corrispettivi», che è accessibile solo dai soggetti titolari di partita Iva. Questa visualizzazione, però, sarà possibile solo dal secondo semestre 2019, a seguito di accettazione del servizio di consultazione (*provvedimento dell'Agenzia del 21 dicembre 2018 e risposta delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019*). Gli intermediari non accedono alle e-fatture emesse a privati.

**L'emittente deve sempre consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a loro disposizione dal Sdi nell'area riservata del sito web delle Entrate.** Non vi sono regole precise su come effettuare questa comunicazione e l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo: «Copia analogica della fattura elettronica inviata allo Sdi» (*risposta delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019*)

### Pec nell'Xml senza consenso

Può capitare che il fornitore di un soggetto minimo o forfettario prelevi il corretto indirizzo pec del cliente dal registro delle imprese o dal registro pubblico Ini-Pec e lo inserisca, senza consenso del cliente, nel campo «PecDestinatario» dell'xml (inserendo nel campo «CodiceDestinatario» il codice convenzionale «0000000»). In questo caso, il cliente, seppur minimo o forfettario, è obbligato a conservare elettronicamente la e-fattura in Xml. Per evitare ciò non può neanche inserire nel portale «Fatture e corrispettivi» il codice identificativo «0000000», senza indicare la Pec, in quanto il servizio di registrazione prevede solo l'indicazione di un codice destinatario diverso da «0000000» o di una Pec (*risposte 3.4 e 3.5 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019*)

### Medici e farmacisti

Solo per il 2019, tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria (ad esempio, medici e farmacisti), non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema Tessera sanitaria (Sts) come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 145/2018. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico neanche nel caso in cui

il paziente neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al sistema Tessera sanitaria (risposta 2.8 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019)

#### **Gli Enti non commerciali senza partita Iva**

Se un ente non commerciale (Enc) è titolare di partita Iva, ma esercita sia attività istituzionali che attività commerciali, può ricevere fatture cartacee per le attività istituzionali, comunicando al proprio fornitore solo il codice fiscale (da mettere in fattura), e fatture elettroniche per le attività commerciali, comunicando al proprio fornitore anche la partita Iva. Comunque, se il fornitore è un soggetto obbligato all'emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all'ente non commerciale, sia quelle con la partita Iva che quelle con il codice fiscale, saranno comunque consultabili sul portale «Fatture e corrispettivi» (risposta 1.3 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019)

#### **Titolare di partita Iva che comunica solo il codice fiscale**

Nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non è obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale nei campi relativi al cessionario/committente, in quanto in generale vanno compilati inserendo la partita Iva oppure il codice fiscale del cliente, in base a ciò che quest'ultimo comunicherà al fornitore di volta in volta. In ogni caso, lo Sdi non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori. Se il cessionario/committente comunica solo il codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita Iva, sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione, ma come privato consumatore (risposta 1.7 delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019)

#### **Fatture cointestate**

Per le Entrate non è plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C). In quest'ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro e confermate in una risposta delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio: nel macroblocco <CessionarioCommittente> (corrispondente alla sezione «Identificativi fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 87/E/2017, risposta 8), mentre nel campo a descrizione libera (ad esempio, nell'elemento «Causale» del macroblocco <Dati Generali>) va inserito il codice fiscale e i dati dell'altro cointestatario

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl